



REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

ALLEGATO 1 Piano Ittico Provinciale

*Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 28.05.13
Modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 49 del 30.11.15*

Normativa di riferimento

Legge Regionale n. 31 del 05 dicembre 2008 e succ. mod.
Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003 e succ. mod.

ART. 1 – CONDIZIONE GENERALE

- a) I campi gara fissi sono indicati nel Piano Ittico Provinciale al cap. "Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca" nel paragrafo "Azzonamento", che include sia quelli provinciali che i campi gara previsti nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria.
- b) Come previsto dal Piano Ittico Provinciale, ai sensi degli artt. 134 comma 6 e 136 della L.R. 31/08 e succ. mod., dell'art. 13 del R.R. 9/03 e succ. mod., la Provincia con apposita convenzione affida ad una Associazione provinciale piscatoria dilettantistica qualificata (chiamata di seguito "Associazione Affidataria" o "Soggetto Gestore"), la gestione dei tratti di corso d'acqua dove sono stati individuati i campi gara fissi provinciali definiti dal Piano Ittico Provinciale al cap. "Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca".
- c) Le gare e manifestazione di pesca possono essere organizzate, nei corsi d'acqua posti sul territorio provinciale dietro autorizzazione/concessione della Provincia (per i campi gara temporanei provinciali), della "Associazione Affidataria" (per i campi gara fissi provinciali) e della FIPSAS (per i campi gara posti nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria), dai seguenti soggetti: Regione, Provincia, e le Associazioni nazionali o regionali qualificate, fermo restando le attribuzioni del C.O.N.I.
- d) La richiesta scritta della gara di pesca deve essere inoltrata:
- alla **Provincia** per quanto riguarda i campi gara temporanei provinciali;
 - all'**Associazione Affidataria** per quanto riguarda i campi gara fissi provinciali;
 - alla Sezione Provinciale Pesca Sportiva Attività Subacquee di Cremona affiliata **F.I.P.S.A.S.** per quanto riguarda i campi gara (fissi e temporanei) posti nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria

che si occuperanno rispettivamente dell'istruttoria e della relativa assegnazione della gara.

ART. 2 CAMPI GARA PROVINCIALI – PRESENTAZIONE DOMANDA

2.1A Campi gara temporanei provinciali – prenotazione e autorizzazione

- a) La richiesta scritta della gara di pesca deve essere inoltrata alla Provincia dal responsabile del soggetto richiedente - almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento della stessa - compilando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, redatto in carta legale (allegando una marca da bollo di valore legale corrente, salvo i soggetti esenti), comunicando i seguenti dati:
- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente facente richiesta;
 - le generalità del responsabile del soggetto richiedente;
 - la denominazione completa del corso d'acqua e della località in cui si vuole svolgere la gara di pesca, indicando la sponda idrografica interessata;
 - gli estremi catastali del terreno interessato dal campo gara temporaneo richiesto;
 - il nominativo del proprietario del terreno interessato dal campo gara temporaneo richiesto;
 - il numero massimo previsto dei partecipanti alla gara/manifestazione di pesca;
 - l'orario di inizio e fine della gara/manifestazione di pesca;
 - la specie (nome italiano completo), quantità e pezzatura della fauna ittica che si desidera eventualmente immettere;
 - l'Associazione Piscatoria qualificata a cui desidera venga affidata l'attività di vigilanza e tabellatura della gara/manifestazione di pesca;
- ed allegando:
- copia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità;
 - cartografia in scala 1:10.000 del corso d'acqua, evidenziando il tratto interessato dal campo gara;

- cartografia in scala 1:2.000 del corso d'acqua, evidenziando il tratto e la sponda interessata dal campo gara;
 - consenso scritto del proprietario del terreno in cui si desidera svolgere la gara/manifestazione, con relativa copia del suo documento di identità in corso di validità;
 - nulla osta del Comune in cui ricade il tratto di corso d'acqua in cui si desidera svolgere la gara di pesca;
 - nulla osta del soggetto gestore del corso d'acqua in cui si desidera svolgere la gara di pesca;
 - copia della ricevuta del versamento postale relativo alle spese d'istruttoria provinciali;
 - ricevuta del versamento relativo al pagamento delle spese di vigilanza e tabellatura (vedesi art. 3.1).
- b) Il richiedente, se interessato al posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all'uopo immesso - così come previsto dall'art. 13 comma 5 del Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003 e succ. mod. - deve farne esplicita richiesta alla Provincia allegando in merito il nulla osta del soggetto gestore del corso d'acqua in cui si desidera svolgere la gara di pesca.
- c) Sarà cura e responsabilità della Società organizzatrice possedere ogni altra autorizzazione o nulla osta necessaria per poter svolgere la gara/manifestazione di pesca.
- d) La Provincia, all'atto del ricevimento della richiesta svolge un sopralluogo, tramite la Polizia Provinciale, per verificare le caratteristiche del campo gara temporaneo, salvo il caso previsto al comma successivo.
- e) Nel caso si richiedano tratti di campi gara temporanei di cui l'Amministrazione ha già verificato in precedenza (nell'arco dello stesso anno solare), con un sopralluogo, le caratteristiche dello stesso, la Provincia può, ai fini autorizzativi, non svolgere un ulteriore sopralluogo.
- f) Se non sussistono elementi ostativi, la Provincia rilascia la relativa autorizzazione per lo svolgimento della gara di pesca.
- g) Nel caso pervengano richieste di campo gara incomplete, la Provincia lo comunica per iscritto, ai sensi di legge, all'interessato che deve inviare nei termini richiesti la documentazione o i dati mancanti. In caso contrario la Provincia - ai sensi di legge - invierà al richiedente l'atto di diniego allo svolgimento della gara/manifestazione di pesca.
- h) La Provincia in caso di necessità e/o di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio, può modificare la collocazione della gara di pesca temporanea già assegnata, o revocarla con apposito atto.

2.1B Campi gara temporanei provinciali – affidamento vigilanza

- a) La Provincia affida con apposito atto l'attività di tabellatura e vigilanza ad una Associazione Provinciale Piscatoria dilettantistica qualificata presente sul territorio provinciale (A.I.L.P.S. - A.R.C.I. – F.I.P.S.A.S.) tenuto conto di quanto indicato in merito dal richiedente.
- b) Il richiedente è tenuto a versare direttamente all'Associazione Piscatoria, che svolgerà il servizio di vigilanza, un rimborso economico (definito dalla stessa) per l'attività svolta.
- c) Con l'accordo del richiedente e dell'Associazione designata alla vigilanza, quest'ultima può svolgere l'attività di tabellatura e sorveglianza a titolo gratuito.
- d) Nel caso in cui il richiedente non indichi nel modulo di richiesta il nominativo della Associazione Piscatoria a cui preferibilmente affidare l'attività di vigilanza e tabellatura della gara/manifestazione di pesca, la Provincia provvederà comunque a sua discrezione all'individuazione della stessa.

2.2 Campi gara fissi provinciali

- a) La prenotazione delle gare di pesca nei campi gara fissi provinciali deve essere effettuata alla "Associazione Affidataria", secondo le modalità definite da quest'ultima.
- b) Il richiedente è tenuto a versare al "Soggetto Gestore" un contributo economico per l'attività di tabellatura e vigilanza, nelle modalità ed i tempi individuati da quest'ultimo.

ART. 3 CAMPI GARA PROVINCIALI – DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA

3.1 Disposizioni generali

- a) È responsabile dell'attività di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca:
- il Soggetto gestore dei campi gara – relativamente ai tratti fissi provinciali - così come indicato al successivo punto 3.2 del presente articolo;
 - l'Associazione Piscatoria individuata - relativamente ai campi gara temporanei provinciali - così come indicato al successivo punto 3.3 del presente articolo;
- b) Il soggetto preposto deve vigilare costantemente il campo gara per tutta la durata delle manifestazioni collocate e verificare sul corretto svolgimento delle stesse, secondo le disposizioni vigenti in materia. I soggetti preposti alla vigilanza devono essere presenti sul campo gara già al momento della collocazione dei garisti.
- c) Ogni gara di pesca regolarmente autorizzata/collocata necessita, per poter essere svolta, del preventivo posizionamento - lungo il tratto di campo assegnato - di cartelli riportanti le seguenti diciture:
- "Campo gara di pesca",
 - "Provincia di Cremona";
 - la data e l'ora (inizio e fine) di svolgimento della gara;
 - la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo;
 - il nominativo completo del soggetto autorizzato a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;
 - il nominativo dell'Associazione che svolge l'attività di vigilanza.
- d) I cartelli - posizionati correttamente su appositi pali - non devono mai costituire elemento di pericolo anche potenziale a cose e a persone e devono, in linea di principio, essere collocati secondo le seguenti modalità:
- 4 i paletti, opportunamente consolidati al terreno devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro;
- 5 i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.
- e) I cartelli e relativi paletti devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimossi al termine della stessa.
- f) sarà cura dei soggetti addetti alla tabellatura procurarsi l'attrezzatura necessaria (cartelli, paletti ecc.) alla corretta tabellatura del campo gara.
- g) In presenza di linee elettriche, fatto salvo quanto disposto in merito dal Piano Ittico Provinciale e dal presente Regolamento (art. 4.1 lett. d), i soggetti addetti alla tabellatura - in collaborazione con il soggetto autorizzato alla gara di pesca - deve segnalare con appositi cartelli il pericolo.
- h) Qual'ora i soggetti preposti alla vigilanza constatino delle problematiche connesse al regolare svolgimento dell'attività di vigilanza o della gara di pesca devono tempestivamente contattare la Polizia Provinciale – e nel caso dei campi gara fissi provinciali anche il soggetto gestore - ed inviare tempestiva apposita comunicazione scritta alla Provincia.
- i) Specifiche disposizioni possono essere impartite in caso di necessità dalla Provincia al "Soggetto Gestore" - relativamente ai campi gara fissi provinciali - o all'Associazione addetta alla vigilanza - relativamente ai campi gara temporanei provinciali.
- j) Sarà cura "Soggetto Gestore" - relativamente ai campi gara fissi provinciali - o dell'Associazione addetta alla vigilanza - relativamente ai campi gara temporanei provinciali.- inviare preventivamente alla Provincia i nominativi dei soggetti addetti alla vigilanza dei campi gara.
- k) i soggetti preposti alla vigilanza delle gare dovranno verificare il rispetto dei divieti di accesso e transito con mezzi, posti in corrispondenza dei tratti di campi gara, disposti sulle arginature e le banchine dai soggetti preposti, ed in caso di necessità avvisare l'autorità competente.

3.2 Campi gara fissi provinciali

- a) Il "Soggetto gestore" dei campi gara fissi provinciali si assume ogni responsabilità in merito alla tabellatura, collocazione dei garisti e vigilanza delle gare di pesca, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento delle gare/manifestazioni.
- b) Il servizio di tabellatura delle gare di pesca viene svolto dalle guardie giurate volontarie ittiche del Soggetto gestore.
- c) Il servizio di vigilanza e collocazione dei garisti sui campi gara fissi viene svolta dal Soggetto gestore tramite:
 - le proprie guardie giurate volontarie ittiche,oppure
 - delegando in merito il Direttore di gara di pesca, se individuato, il quale può avvalersi in merito di appositi collaboratori.
- d) Sarà cura dei soggetti preposti alla vigilanza, verificare il rispetto dei divieti di accesso e transito con mezzi disposti, nel tratto di campo gara, dai soggetti preposti.

3.3 Campi gara temporanei provinciali

- a) L'attività di vigilanza e tabellatura delle gare di pesca temporanee deve essere svolta dall'Associazione Piscatoria affidataria indicata con apposito atto dalla Provincia, tramite le proprie guardie giurate volontarie, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.

ART. 4 DISPOSIZIONI GESTIONALI DEI CAMPI GARA

4.1 Disposizioni generali

- a) Nei campi gara (fissi e temporanei) l'esclusività della pesca è riservata ai partecipanti alla gara regolarmente autorizzata/assegnata, limitatamente al periodo necessario allo svolgimento della manifestazione, indicato nell'atto di assegnazione.
- b) I partecipanti, durante lo svolgimento della gara/manifestazione, dovranno mantenersi all'interno del tratto a loro assegnato.
- c) Durante le gare di pesca ad ogni partecipante alla gara deve essere assegnato uno spazio non superiore a 10 m.
- d) Fermo restando che su tutto il territorio provinciale vige il divieto di pesca e di transito con canne montate ad una distanza inferiore di 40 m dalle linee elettriche aeree - disposto dal Piano Ittico Provinciale - i partecipanti dovranno comunque mantenersi ad una opportuna distanza di sicurezza da ogni fonte di pericolo e ottemperare all'obbligo del rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, e di tutti gli altri divieti o prescrizioni di legge.
- e) Gli organizzatori/soggetto autorizzato e la vigilanza preposta sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e sicurezza necessarie ai fini di prevenire qualsiasi danno ed infortunio e garantire l'incolumità dei partecipanti e di soggetti terzi, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- f) Nel corso della gara-manifestazione, l'attività di pesca deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- g) I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l'attività di pesca nei tratti lasciati liberi.
- h) L'autorizzazione/assegnazione del campo gara concerne esclusivamente l'esercizio della pesca ai sensi della L.R. 31/08 e succ. mod. e non riguarda tutti gli altri aspetti (assicurativi, antinfortunistici e sicurezza, presenza di presidi sanitari, rispetto della proprietà privata, ulteriori autorizzazioni/nulla osta ecc.) per i quali dovrà provvedere l'organizzatore/soggetto autorizzato, quale responsabile della gara/manifestazione di pesca.

- i) Gli organizzatori/soggetto autorizzato della gara sono direttamente responsabili dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, sia agonistica che non agonistica. Le eventuali certificazioni sanitarie necessarie devono, su richiesta della Provincia, essere messe a disposizione per una presa visione delle stesse;
- j) È fatto divieto, al termine della gara, di introdurre nel corso d'acqua esche e pasture non utilizzate.
- k) Devono essere rispettati l'ambiente e la vegetazione acquatica e di riva; al termine della gara i garisti devono effettuare un'accurata pulizia del tratto a loro assegnato.
- l) Specifiche disposizioni possono essere impartite in caso di necessità dalla Provincia ai soggetti interessati dalla gara/manifestazione di pesca.

4.2 Campi gara fissi provinciali

- a) "L'Associazione Affidataria" è da considerarsi, a termini di legge, "consegnataria responsabile delle acque oggetto della concessione". Pertanto, la stessa Associazione si obbliga a tener sollevata, e indenne, la Provincia di Cremona da tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo dei tratti di corso d'acqua oggetto della concessione. Pertanto il "Soggetto Gestore" solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza allo svolgimento dell'attività di pesca dei singoli pescatori (anche in occasione di gare e manifestazioni di pesca) all'interno dei campi gara fissi provinciali.
- b) "L'Associazione Affidataria" è responsabile della gestione del tratto del corso d'acqua in cui sono presenti i campi gara fissi provinciali, che deve avvenire nel rispetto della legge e secondo quanto definito dall'apposita convenzione citata all'art. 1 del presente regolamento.
- c) Il "Soggetto Gestore" potrà chiedere alla Provincia la modifica della collocazione o estensione dei campi gara fissi provinciali.
- d) Al termine di ogni anno solare la "Associazione Affidataria" dovrà inviare alla Provincia una relazione sull'attività svolta sui campi gara fissi provinciali, nella quale evidenziare: il numero complessivo di gare effettuate, il numero complessivo di partecipanti, ed eventuali problematiche emerse.
- e) La gestione dei campi gara fissi alla "Associazione Affidataria" può essere revocata dalla Provincia:
 - su richiesta dell'Associazione che li gestisce;
 - per rilevanti inadempienze del "Soggetto Gestore" relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento o alle condizioni contenute nell'atto di affidamento dei campi gara fissi provinciali;
 - per gravi violazioni di legge commesse dal "Soggetto Gestore", con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di pesca e tutela dell'ittiofauna.
- f) Nei tratti di corso d'acqua in cui sono individuati i campi di gara fissi la pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori dotati di apposita copertura assicurativa.
- g) Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 00,00 del giorno corrispondente a quello di svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.
- h) Obblighi o divieti particolari possono essere imposti dalla Provincia o dal "Soggetto Gestore" in relazione a peculiari situazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- i) Per tutti gli altri aspetti non specificati dal presente Regolamento si rimanda alla normativa (regionale e provinciale) vigente in materia di pesca ed alla convenzione vigente tra la Provincia e Soggetto Gestore sull'affidamento dei campi gara fissi provinciali.

4.3 Campi gara temporanei provinciali

- a) Nei campi gara temporanei provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.

ART. 5 SOSPENSIONI-INTERRUZIONE

- a) Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dai soggetti di seguito indicati - loro insindacabile giudizio - qualora gli organizzatori o i

partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pesca o per motivi di sicurezza:

- Polizia Provinciale;
- Organi di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza
- Soggetto gestore dei campi gara fissi provinciali, tramite i soggetti preposti alla vigilanza;
- Associazione Piscatoria addetta alla vigilanza nei campi gara temporanei.

ART. 6 ACQUE SOGGETTE A DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA

- a) Le gare di pesca nei campi gara fissi e temporanei FIPSAS, posti nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la l'Associazione è titolare o concessionaria, vengono autorizzate e svolte – anche per quanto riguarda l'attività di vigilanza e tabellatura - in modo autonomo dalla F.I.P.S.A.S. – sotto la loro esclusiva responsabilità – e secondo le proprie regolamentazioni, che devono comunque essere conformi alla normativa vigente in materia di pesca;
- b) La FIPSAS solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento dell'attività di pesca nelle acque di cui al presente articolo.

ART. 7 DISPOSIZIONI SULL'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA

- a) Le immissioni di ittiofauna devono essere autorizzate dalla Provincia ai sensi della L.R. 31/08 e succ. mod.;
- b) Le richieste devono pervenire alla Provincia con le modalità previste dal presente Regolamento e dal "Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque provinciali".

ART. 8 SANZIONI

- a) *Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale 05.12.2008 n. 31 e succ. mod.,.*